

REGOLAMENTO
COMUNALE

PER LA GESTIONE
DELLE COSE RITROVATE E
CONSEGNATE AL COMUNE



INDICE SOMMARIO

- Art. 1 - Obblighi per il ritrovatore di cosa mobile
- Art. 2 - Ufficio comunale competente
- Art. 3 - Ricezione degli oggetti ritrovati
- Art. 4 - Notizia del ritrovamento
- Art. 5 - Spedizione delle cose ritrovate ad altri uffici
- Art. 6 - Ricerca per l'identificazione del proprietario
- Art. 7 - Comunicazione per oggetti di dubbia provenienza
- Art. 8 - Oggetti deperibili, non conservabili, e commestibili
- Art. 9 - Denaro contante
- Art. 10 - Restituzione della cosa al proprietario
- Art. 11 - Restituzione della cosa al ritrovatore
- Art. 12 - Restituzione delle cose ritrovate a persone incapaci
- Art. 13 - Spese sostenute
- Art. 14 - Disponibilità ed alienabilità delle cose non ritirate
- Art. 15 - Locali di deposito di custodia degli oggetti
- Art. 16 - Ricognizione alle cose ritrovate
- Art. 17 - Premio dovuto al ritrovatore
- Art. 18 - Equiparazione del possessore o detentore al proprietario



Art. 1

OBBLIGHI PER IL RITROVATORE DI COSA MOBILE

Ai sensi dell'art. 927 del codice civile, le cose mobili ritrovate in questo Comune, quando non vengono direttamente restituite dal ritrovatore al proprietario, devono essere consegnate senza ritardo al Sindaco, indicando le circostanze del ritrovamento.

Art. 2

UFFICIO COMUNALE COMPETENTE

La competenza del servizio delle cose ritrovate in questo Comune è demandata all' Ufficio Economato, che provvede agli adempimenti previsti dagli artt. 927 e seguenti del codice civile.

Art. 3

RICEZIONE DEGLI OGGETTI RITROVATI

L'Ufficio Economato, nel ricevere in deposito una cosa ritrovata procede all'identificazione della persona che la consegna e a farsi indicare dalla stessa la circostanza del ritrovamento.

Del deposito viene rilasciata ricevuta.

L'Ufficio Economato provvede a prendere immediatamente in carico le cose ritrovate su apposito registro a numerazione progressiva.

All'oggetto, od al contenitore del medesimo, deve applicarsi uno scontrino riportante il numero corrispondente a quello di registrazione e la data del deposito. Lo stesso numero di registrazione è riportato su tutti gli atti scritti relativi all'oggetto stesso.

Dagli atti di Ufficio deve risultare la dettagliata descrizione dell'oggetto e quando trattasi di oggetto prezioso, deve anche essere indicato il valore di stima.

Il valore di stima dei preziosi è richiesto ad un funzionario del Monte dei pegni o ad altro esperto di nota serietà e competenza.

Art. 4

NOTIZIA DEL RITROVAMENTO

Ai sensi dell'art. 928 del codice civile, la consegna delle cose ritrovate viene resa nota per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di apposito avviso, da farsi per due domeniche successive e da restare affisso per tre giorni ogni volta.

L'affissione deve essere certificata sull'avviso.

Nell'avviso l'oggetto deve essere sommariamente indicato.

Art. 5

SPEDIZIONE DELLE COSE RITROVATE AD ALTRI UFFICI

Se la natura e le dimensioni degli oggetti lo consentono, come documenti personali, targhe dei veicoli e simili, i medesimi possono essere spediti al Comune di residenza del proprietario, con invito a provvedere per la restituzione.

I libretti bancari, di deposito o di conti correnti, gli assegni ed i vaglia, i libretti di pensione, e simili documenti, qualora non sia possibile identificare i titolari o gli aventi diritto sui medesimi, vengono trasmessi agli istituti od uffici emittenti a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 6

RICERCHE PER L'IDENTIFICAZIONE DEL PROPRIETARIO

Se la cosa ritrovata presenta elementi utili per una immediata identificazione e rintraccio del proprietario o dello smarritore, l'ufficio provvede a spedire a costoro un avviso del deposito.

Se l'oggetto depositato presenta elementi utili per l'identificazione del proprietario o dello smarritore, l'ufficio esperirà, nei limiti della normale diligenza, le opportune e possibili ricerche per addivenire alla identificazione e per spedire l'avviso di cui al comma precedente.

Art. 7

COMUNICAZIONE PER OGGETTI DI SOSPETTA PROVENIENZA

Qualora si abbia motivo di sospettare che la cosa ritrovata sia di illecita provenienza o possa costituire corpo di reato, oltre agli adempimenti di cui agli articoli precedenti, l'ufficio Economato dà prontamente notizia scritta del deposito alla Questura e al Comando dei Carabinieri competenti per territorio.

Art. 8

OGGETTI DEPERIBILI, NON CONSERVABILI.
E COMMESTIBILI

Gli oggetti deperibili o non conservabili sono venduti al prezzo di mercato ed il ricavato è versato sul libretto nominativo di cui al successivo art. 9.

Qualora si tratti di generi commestibili, è preferita la vendita o la cessione, dietro ordine del Sindaco, ad istituti di assistenza e beneficenza riconosciuti.

La consegna di oggetti di elevato valore deve essere prontamente segnalata al Sindaco che disporrà per il deposito e la custodia:

Art. 9

DENARO CONTANTE

Il denaro contante è depositato su libretto nominativo intestato a "Economo Comunale - deposito oggetti rinvenuti", aperto presso la tesoreria comunale, e di tale deposito è fatta annotazione sul registro di cui al precedente art. 3.

Art. 10

RESTITUZIONE DELLA COSA AL PROPRIETARIO

Le cose ritrovate, ed il loro ricavato quando sia stata necessaria la vendita, sono restituite, previo accertamento e cautele del caso, a colui che, entro un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione, dichiara e provi di esserne il proprietario. Della restituzione viene redatto processo verbale nel quale debbono essere indicati, oltre alla data dell'operazione:

- Generalità complete, attuale residenza e documento di identità del proprietario;
- Elementi forniti dal proprietario per provare la sua qualità;
- Circostanze comprovanti la veridicità della proprietà della cosa ritrovata;
- Se ed a quale ufficio di polizia il proprietario abbia denunciato la perdita.

Copia del verbale di restituzione è inviata al rinvenitore ed all'ufficio di polizia presso il quale il proprietario aveva eventualmente denunciato la perdita dell'oggetto.

Per la restituzione del denaro contante, si procederà al prelievo dal libretto bancario di cui al precedente art. 9; gli interessi maturati dalla data del deposito sino alla data della restituzione sono trattenuti a titolo di rimborso delle spese sostenute.

Art. 11

RESTITUZIONE DELLA COSA AL RITROVATORE

A norma dell'art. 929 del codice civile, trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione all'albo pretorio senza che si sia presentato il proprietario, la cosa depositata, od il suo ricavato quando si sia resa necessaria l'alienazione, appartiene a chi la ha trovata.

La cosa è quindi restituita al ritrovatore, personalmente o a persona da lui stesso espressa: amena e incaricata, munita di delega con firma autenticata.

All'atto della restituzione l'ufficio economato richiede la ricevuta di cui all'art. 3 e ritira l'eventuale delega di cui al comma precedente.

La restituzione deve risultare da apposito atto sottoscritto dal ricevente e dall'addetto dell'ufficio economato.

Art. 12

RESTITUZIONE DELLE COSE RITROVATE
A PERSONE INCAPACI

Le cose depositate ed il loro ricavato, non possono essere restituite a persone che non abbiano la maggiore età o che si trovino in manifesto stato di incapacità, se non sono accompagnate da chi ne abbia l'assistenza o la rappresentanza.

Possono comunque essere restituiti direttamente ai proprietari, anche se incapaci, oggetti e documenti personali, come tessere, abbonamenti, libri, oggetti scolastici e simili, che per il valore e per l'uso cui sono destinati, non possono costituire pericoli di sorta o atti illeciti.

Art. 13

SPESE SOSTENUTE

Il proprietario od il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendone il ricavato, hanno l'obbligo di pagare le spese sostenute dal Comune per il recupero, la custodia, la conservazione o la manutenzione delle cose ritrovate e depositate.

Il semplice e normale deposito nei locali del Comune è gratuito.

Art. 14

DISPONIBILITA' ED ALIENABILITA' DELLE COSE
NON RITIRATE

Trascorsi un anno ed un mese dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il rinvenitore, il Comune si riserva la piena disponibilità delle cose ritrovate.

L'alienazione e la destinazione delle cose di cui al comma precedente, è disposta con apposito atto dell'Economato Comunale.

Art. 15

LOCALI DI DEPOSITO E DI CUSTODIA DEGLI OGGETTI

Le cose ritrovate devono essere depositate esclusivamente nei locali a ciò destinati dall'Economato Comunale.

Gli oggetti di piccole dimensioni vengono custoditi in apposito armadio di sicurezza, od in cassaforte, a cura del personale cui è affidata l'esecuzione del servizio.

Per gli oggetti preziosi si osservano le disposizioni impartite dal Sindaco a norma dell'ultimo comma dell'art. 8.

Art. 16

RICOGNIZIONE ALLE COSE RITROVATE

Le ricognizioni agli oggetti rinvenuti sono ammesse tutti i giorni lavorativi dalle ore 9,00 alle ore 11,00.

Le ricognizioni devono avvenire sotto il diretto controllo del personale del Comune addetto al servizio.

In caso di riconoscimento di un oggetto da parte del proprietario o dello smarritore, si procederà alla restituzione nei modi indicati nell'art. 9.

Art. 17

PREMIO DOVUTO AL RITROVATORE

Il proprietario deve pagare al ritrovatore, se questi lo richiede, il premio stabilito dall'art. 930 del codice civile.

Resta esclusa ogni ingerenza o mediazione dell'Ufficio Economato, anche se richiesta dalle parti, circa le pretese o controversie insorgenti nella materia di cui al comma precedente.

Art. 18

EQUIPARAZIONE DEL POSSESSORE O DETENTORE
AL PROPRIETARIO

In adempimento a quanto disposto dall'art. 931 del codice civile le disposizioni contenute negli art. 927 e seguenti, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore.